

Tribunale di Milano

Sezione Fallimentare

II Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 254/2022

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, _____ ha emesso
il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato dai coniugi
rappresentati dall _____ tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Milano;
rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii., dal
momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
considerato che i medesimi hanno proposto una domanda congiunta ex art. 66, co. 1, cc. ii.;

rilevato altresì che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto i ricorrenti non
sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato
dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da
rinvenirsi, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle costanti spese mediche per la cura
delle figlie e nella incolpevole diminuzione del reddito familiare, ed in particolare: - nel 2011 è stata
diagnosticata una malattia *fortemente invalidante* alla figlia maggiore, all'epoca ancora minorenni,
nella specie, *artrite reumatoide*; - nel 2017, è stato diagnosticato un disturbo
dell'apprendimento alla figlia minore _____ - dal 2018 in poi, _____ non ha
più potuto svolgere turni di lavoro straordinario, a seguito dell'ammissione alla procedura di
concordato preventivo dell'azienda per cui lavorava _____ con conseguente
perdita degli emolumenti; - nel 2019, è stata diagnosticata a _____ una *endometriosi
debilitante* che l'ha costretta a *lunghi periodi di riposo* tramite *permessi non retribuiti* di astensione
dal lavoro; - a causa di questi eventi, nel corso del decennio descritto, i ricorrenti hanno fatto ricorso
a diverse linee di credito, alcune per finanziare le spese suddette, altre per sopravvenute opere di

ristrutturazione necessaria di natura straordinaria dell'abitazione, altre ancora per consolidare i primi finanziamenti ottenuti;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari esclusivamente di due autovetture di valore modesto e di redditi prodotti dall'attività di lavoratore dipendente, per quanto riguarda _____ pari ad un importo mensile netto, per 14 mensilità, di circa euro 1.493,00, dedotta la quota di un 1/5 ceduta in garanzia, per euro 394,00 e, per quanto riguarda _____ pari ad un importo netto mensile medio, per 14 mensilità, di euro 700,00, dedotta la quota di un 1/5 ceduta in garanzia, per euro 211,00, oltre un assegno unico mensile INPS pari ad euro 375,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 176.691,76 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione, quantificate in euro 5.885,95), risultante all'esito dell'esame dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in circa 3.023,00 euro mensili, quantificate dagli stessi ricorrenti muovendo dall'importo costituente la soglia di povertà assoluta del 2021, calcolata alla luce degli indici Istat in considerazione del numero di componenti del nucleo familiare, a cui sono state sommate spese mediche e ulteriori spese ritenute necessarie sulla base di un'analisi – documentata – della media di spesa degli anni precedenti la domanda;

ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 66, co. 1 e 2, cc.ii., avendo il sovraindebitamento in esame *un'origine comune*;

rilevato che i debitori hanno presentato, ai sensi dell'art. 67 cc.ii., un piano di durata quinquennale che prevede la corresponsione ai creditori di euro 400,00, per dodici mensilità, da versare entro il giorno 30 di ogni mese successivo all'omologa del piano, per un totale di euro 24.000,00, consentendo un pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, e un pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura, per quanto riguarda quelli personali di _____ del 8,26% e, per quanto riguarda quelli personali di _____ del 6,69%, ciò nel rispetto del principio della distinzione delle masse attive e passive;

ritenuto che una soddisfazione in percentuale differente dei creditori chirografari personali di ciascuno dei ricorrenti sia ammissibile in virtù dell'art. 66, co. 3, cc.ii. e che, nel caso di specie, è assicurata una maggiore soddisfazione dei creditori del ricorrente con maggiore attivo;

preso atto che la proposta prevede, altresì, ai sensi dell'art. 67, co. 3, d.lgs. 14/2019, *la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno*;

esaminate le valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

rilevato che dalle stesse si evince una *costante prassi seguita da tutti gli intermediari creditizi coinvolti: con periodica quasi sistematica tutte le principali (per entità) linee sono state oggetto di plurime operazioni di consolidamento che a fronte della concessione di una (spesso piccola) disponibilità finanziaria immediata che ha consentito ai signori _____ di affrontare la momentanea contingenza hanno determinato un innalzamento notevolissimo dell'indebitamento complessivo che con l'andar del tempo ha reso insostenibile per le capacità reddituali dei debitori far fronte agli impegni assunti*;



ritenuto che il predetto esame ha determinato, a parere dell'OCC, una sproporzione *tra l'incidenza complessiva della rata ed il reddito dei Ricorrenti* con superamento dei parametri posti dall'art. 124-bis t.u.b., per tutti i finanziatori *che hanno concesso credito ai Debitori a decorrere dal 2018 in avanti*;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti dai coniugi

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' _____ OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, *alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;*

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.milano.it a cura del medesimo professionista, Avv. Marco Castegnaro;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., **il divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, **il divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, Avv. _____ sentito il debitore, riferisce a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

che il Gestore della crisi – OCC, _____ comunichi ai datori di lavoro di _____ e agli organi della procedura di concordato preventivo, se ancora pendente) e _____ la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto, ponendo i corrispondenti importi nella disponibilità della procedura secondo le modalità indicate dal medesimo Gestore.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, Avv. _____ a cura della cancelleria.

Milano, 28/11/2022

Il Giudice designato

